



Unione Europea



Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali



Regione Liguria

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE PER IL PERIODO 2007 - 2013 DELLA REGIONE LIGURIA (REGOLAMENTO CE N. 1698/2005).

ARTICOLO 1 CATEGORIA DI SERVIZIO E DESCRIZIONE DELL'INCARICO

1. L'incarico riguarda l'effettuazione di un servizio di valutazione in itinere indipendente del Programma regionale di Sviluppo Rurale (*di seguito PSR*) per il periodo 2007 - 2013 della Regione Liguria, Settore Politiche Agricole (*di seguito Amministrazione*), approvato con decisione CE n° C(2007) 5714 del 20 novembre 2007, al fine di fornire:
 - all'Autorità di Gestione del PSR;
 - al Comitato di Sorveglianza del PSR;
 - alle amministrazioni centrali dello Stato (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) per le responsabilità che competono loro in materia di valutazione in itinere;
 - alla Commissione Europea, con riferimento alle responsabilità che le competono ai sensi del regolamento (CE) n° 1698/2005 in materia di valutazione in itinere;
 - a. le informazioni necessarie a verificare la qualità, la rilevanza, la consistenza, l'efficacia e l'efficienza dell'attuazione degli interventi previsti dal PSR;
 - b. ogni elemento utile a identificare problematiche e criticità in grado di ostacolare la realizzazione del PSR e a formulare proposte per il loro superamento;
 - c. le informazioni necessarie a verificare la rilevanza e la consistenza dei rapporti di complementarietà e di sinergia del PSR con i Programmi Operativi FESR obiettivi "Competitività regionale e Occupazione" e "Cooperazione territoriale", con il Programma Operativo FSE "Obiettivo 2" e con il Programma Attuativo Regionale FAS.
2. La valutazione del programma prende in considerazione i risultati degli interventi e la loro pertinenza, misura il grado di raggiungimento degli obiettivi, valuta l'impiego dei fondi, lo svolgimento della sorveglianza e della realizzazione e il processo di implementazione.
3. La valutazione utilizza e valorizza le informazioni derivanti dai sistemi di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico relativi sia alle misure e alle tipologie di intervento sia alle rilevazioni qualitative. Terrà conto, inoltre, degli eventuali studi tematici disponibili.
4. La realizzazione della valutazione dovrà prevedere, da parte del valutatore indipendente, l'impostazione e lo svolgimento delle attività valutative coerentemente con quanto previsto dagli orientamenti comunitari vigenti in materia, con particolare attenzione al rispetto dei criteri di qualità concordati tra Stato e Commissione Europea e dovrà tener conto degli eventuali approfondimenti e suggerimenti emersi in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR.
5. Gli orientamenti comunitari di cui sopra sono contenuti nel manuale del Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione (*di seguito QCMV*) adottato, nella sua versione definitiva, dal Comitato di Sviluppo Rurale del 20 settembre 2006. In particolare sono da tenere presenti le linee guida contenute nel Documento di orientamento e nella Nota di orientamento B - Linee guida per la valutazione.
6. Tali documenti sono disponibili sul sito internet della Commissione Europea, DG AGRI:
 - http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_it.htm
 e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
 - <http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/ElencoDocumentiSettore.htm>

7. L'attività di valutazione dovrà obbligatoriamente adeguarsi, senza necessità di modifiche e integrazioni contrattuali, a eventuali nuovi orientamenti che la Commissione Europea dovesse adottare in seguito.
8. Le attività di valutazione comprendono:
 - a. l'analisi dei prodotti, dei risultati e degli impatti, nonché dei processi e dei meccanismi di realizzazione. Le analisi di prodotto avranno ad oggetto tutte le misure e le tipologie di intervento del PSR. Le analisi di risultato e impatto si focalizzeranno, oltre che sul PSR e i suoi obiettivi, sulle misure e sulle tipologie di intervento individuate come prioritarie dall'Amministrazione o dal Comitato di Sorveglianza;
 - b. l'utilizzo, per l'analisi dei prodotti, dei risultati e degli impatti, del sistema degli indicatori del PSR e di ulteriori indicatori che, nel corso della realizzazione del PSR, verranno ritenuti pertinenti. Il valutatore, a tal fine, si avvale del sistema di monitoraggio adottato dalla Amministrazione;
 - c. la raccolta e l'utilizzo, per la valutazione di processo e per l'analisi del contesto di attuazione e di valutazione di risultato e impatto del PSR, di dati qualitativi provenienti dall'attività di ricerca sul campo e non solo da fonti statistiche o amministrative. Tali dati devono servire inoltre a identificare e spiegare i fattori di successo e/o gli ostacoli emersi dalle valutazioni di efficacia e di efficienza delle singole misure: l'analisi deve concentrarsi sulle misure (o sui gruppi di misure analoghe) che superano il 5% della spesa totale annua. La ricerca deve essere particolarmente centrata sul mercato dei prodotti e dei servizi provenienti dalle imprese o dai territori beneficiari;
 - d. l'analisi degli aspetti innovativi qualificanti la programmazione 2007 - 2013 rispetto alla precedente;
 - e. l'analisi di tematiche prioritarie trasversali alle misure (ricerca e innovazione tecnologica, sviluppo locale, sostenibilità delle attività produttive, ambiente, pari opportunità, ecc.);
 - f. l'analisi dei rapporti di complementarità e di sinergia del PSR con i Programmi Operativi FESR, obiettivi "Competitività regionale e Occupazione" e "Cooperazione territoriale", con il Programma Operativo FSE "Obiettivo 2" e con il Programma Attuativo Regionale FAS.
9. L'insieme delle attività sopraesposte dovrà essere svolto in stretto contatto con le autorità e i soggetti responsabili dell'attuazione del programma e, nel quadro del partenariato, con il Comitato di Sorveglianza. A tal fine il valutatore dovrà:
 - a. coordinarsi in maniera costante con l'Autorità di Gestione e con i soggetti coinvolti nella realizzazione del PSR: strutture regionali del Dipartimento agricoltura, protezione civile e turismo, enti delegati (comunità montane e consorzi di comuni) ed eventuali altri che saranno indicati dall'Autorità sopra citata;
 - b. partecipare, in qualità di osservatore, al Comitato di Sorveglianza del PSR.
10. L'Amministrazione, anche su richiesta del Comitato di Sorveglianza, si riserva la facoltà di richiedere varianti ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Da ciò non deriverà alcun titolo a compensi e indennità aggiuntive al prezzo offerto.
11. Non sono ammesse varianti proposte dagli offerenti, né suddivisioni del servizio in lotti, né gestioni dello stesso mediante ricorso a forme di subappalto non autorizzato nei limiti di legge.

ARTICOLO 2

PRODOTTI DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE

1. Il servizio oggetto di incarico richiede attività permanenti di valutazione del programma con relative relazioni annuali. Nel 2010 e nel 2015, tali relazioni dovranno essere presentate sotto forma di valutazione intermedia e valutazione ex post.
2. Le relazioni di valutazione intermedia ed ex post dovranno essere redatte tenendo presenti gli elementi e i contenuti del modello indicativo di relazione di valutazione di cui al capitolo 7 della "Nota di orientamento B - Linee guida per la valutazione" del sopra citato QCMV (articolo, 1 paragrafo 5), ivi comprese le risposte ai questionari di valutazione. Ciò presuppone la

preliminare predisposizione e messa a punto di questionari di raccolta dei dati incorporanti, nella propria struttura, il modello dei quesiti proposti al capitolo 8 della "Nota di orientamento B".

3. Le relazioni di cui al punto 2 dovranno, altresì, contenere gli elementi di seguito indicati:
 - a. analisi valutative di temi prioritari e approfondimenti tematici riguardanti l'attuazione della politica di sviluppo rurale su determinate aree rappresentative: le aree e i temi saranno di volta in volta individuati dall'Amministrazione in base alle proprie esigenze conoscitive;
 - b. analisi valutative di tipo ambientale;
 - c. valutazioni sui rapporti di complementarietà e sinergia del PSR con i Programmi Operativi FESR obiettivi "Competitività regionale e Occupazione" e "Cooperazione territoriale", con il Programma Operativo FSE "Obiettivo 2" e con il Programma Attuativo Regionale FAS;
 - d. analisi degli aspetti innovativi qualificanti la programmazione 2007 - 2013 rispetto a quella precedente 2000 - 2006;
 - e. verifica delle procedure di gestione utilizzate per l'attuazione del programma;
 - f. valutazione delle modalità operative dell'Organismo Pagatore, con specifico riferimento:
 - f.i. alla funzionalità delle procedure informatiche per la presentazione e la gestione delle domande di aiuto e di pagamento;
 - f.ii. all'efficienza delle dinamiche di flusso finanziario e trasferimento dati;
 - g. sintesi del contenuto della relazione destinata sia alla diffusione presso le strutture interne della Regione sia alla divulgazione presso le parti sociali sul territorio.
4. Le relazioni annuali diverse da quelle di cui al punto 2 dovranno contenere gli elementi di seguito indicati:
 - a. analisi valutative di temi prioritari e approfondimenti tematici riguardanti l'attuazione della politica di sviluppo rurale su determinate aree rappresentative: le aree e i temi saranno di volta in volta individuati dall'Amministrazione in base alle proprie esigenze conoscitive;
 - b. analisi valutative di tipo ambientale;
 - c. verifica delle procedure di gestione utilizzate per l'attuazione del PSR;
 - d. valutazione delle modalità operative dell'Organismo Pagatore, con specifico riferimento:
 - d.i. alla funzionalità delle procedure informatiche per la presentazione e la gestione delle domande di aiuto e di pagamento;
 - d.ii. all'efficienza delle dinamiche di flusso finanziario e trasferimento dati;
 - e. elementi per la predisposizione della relazione annuale di valutazione in itinere di cui al modello indicativo del capitolo 6 della "Nota di orientamento B - Linee guida per la valutazione" del sopra citato QCMV (articolo, 1 paragrafo 5);
 - f. sintesi del contenuto della relazione destinata sia alla diffusione presso le strutture interne della Regione sia alla divulgazione presso le parti sociali sul territorio.
5. Le relazioni, corredate di appendici statistiche, basi dati e tutto quanto necessario a garantire la fruibilità completa dei prodotti, dovranno essere presentate all'Amministrazione entro il:
 - a. 30 settembre 2010 per la valutazione intermedia;
 - b. 30 settembre 2015 per la valutazione ex post;
 - c. 30 aprile di ciascuna annualità di attuazione del PSR che non sia già oggetto di una delle due relazioni di cui ai punti precedenti (e cioè 2011, 2012, 2013 e 2014) per le altre valutazioni annuali.
6. Per l'annualità 2009, la relazione annuale dovrà essere presentata all'Amministrazione entro il 30 maggio e contenere gli elementi di seguito indicati:
 - a. elementi per la predisposizione della relazione annuale di valutazione in itinere di cui al modello indicativo del capitolo 6 della "Nota di orientamento B - Linee guida per la valutazione" del sopra citato QCMV (articolo, 1 paragrafo 5);
 - b. valutazione delle modalità operative dell'Organismo Pagatore, con specifico riferimento:
 - b.i. alla funzionalità delle procedure informatiche per la presentazione e la gestione delle domande di aiuto e di pagamento;
 - b.ii. all'efficienza delle dinamiche di flusso finanziario e trasferimento dati;

- c. sintesi del contenuto della relazione destinata sia alla diffusione presso le strutture interne della Regione sia alla divulgazione presso le parti sociali sul territorio.
7. La relazione di valutazione di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 5 dovrà essere preceduta da un rapporto preparatorio preliminare avente i contenuti di cui al paragrafo 4. Tale elaborato è da presentarsi all'Autorità di Gestione, rispettivamente, entro il 30 aprile 2010 e il 30 aprile 2015.
8. L'obiettivo delle relazioni è di fornire agli utilizzatori della valutazione un quadro completo dell'attuazione del PSR, dando particolare rilievo all'impiego delle risorse, all'efficacia e all'efficienza degli interventi così da individuarne risultati, impatti, fattori di successo e di insuccesso, buone pratiche.
9. Oltre che alla predisposizione delle relazioni annuali nei termini e nei tempi sopra previsti, al proponente sarà richiesto di:
- a. procedere alla revisione dei valori degli indicatori di risultato e di impatto (di cui all'allegato VIII del regolamento CE n° 1974/2006) così come quantificati nel PSR;
 - b. procedere alla valorizzazione degli indicatori di risultato e di impatto (di cui all'allegato VIII del regolamento CE n° 1974/2006) non quantificati nel PSR;
 - c. mettere a punto un sistema di individuazione di ulteriori indicatori regionali supplementari rispetto a quelli già inseriti nel PSR;
 - d. elaborare questionari valutativi ad hoc per le analisi di cui alla lettera a) dei precedenti paragrafi 3 e 4;
 - e. provvedere alla raccolta dei dati primari attraverso lo strumento dei questionari valutativi comuni e specifici;
 - f. redigere documenti riguardanti tematiche trasversali alle misure del PSR di volta in volta individuate dall'Autorità di Gestione sulla base di quanto previsto dal Piano Unitario di Valutazione approvato con deliberazione di Giunta regionale n° 182 del 26/02/2008;
 - g. partecipare a conferenze, convegni, seminari e incontri a carattere scientifico e divulgativo per illustrare metodi e risultati delle valutazioni.
10. Le relazioni annuali e i rapporti di valutazione saranno sottoposti all'esame dell'Autorità di Gestione e del Comitato di Sorveglianza. Tutti gli altri prodotti dell'attività di valutazione saranno sottoposti all'esame dell'Amministrazione.

ARTICOLO 3 SPECIFICHE TECNICHE

1. Oltre a quanto specificato nei precedenti articoli, sono stabilite le seguenti specifiche tecniche:
- a) i dati non disponibili presso l'Amministrazione e gli Enti delegati all'attuazione del PSR (PIL, redditi, valore aggiunto, numero addetti per settore, fatturato dei beneficiari, presenze turistiche, ecc.) devono essere rilevati direttamente dal soggetto aggiudicatario dell'appalto (*di seguito Aggiudicatario*) mediante ricerca sulle fonti statistiche ufficiali e mediante indagini di campo, rilievi e raccolta dati in loco e loro successiva elaborazione;
 - b) tutti i dati utilizzati per la stesura dei rapporti di valutazione devono essere georeferenziati sulla cartografia tecnica e secondo gli standard cartografici adottati dall'Amministrazione;
 - c) i rilievi sul posto devono essere effettuati su un campione di soggetti, estratto secondo criteri di rappresentatività e significatività statistica da concordare tra Amministrazione e Aggiudicatario;
 - d) gli indicatori rilevati o comunque acquisiti devono essere riferiti al livello comunale e aggregati per comunità montana, consorzio di comuni, provincia e regione.

ARTICOLO 4 CONDIZIONI GENERALI

1. Gli studi, i dati e qualunque altro elaborato prodotto nell'espletamento del presente incarico rimangono di proprietà piena e assoluta dell'Amministrazione, la quale si riserva ogni diritto e

facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché a ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a suo insindacabile giudizio.

2. L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare tutte le norme relative all'applicazione del D. LGS. N. 196/2003. Al termine dell'incarico l'Aggiudicatario dovrà comunque trasferire all'Amministrazione tutta la documentazione inerente lo svolgimento dell'attività.
3. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità, ai sensi della legge n. 633 del 22 aprile 1941, sui diritti d'autore derivanti dall'illecito ricorso a risultati metodologici o di ricerca già acquisiti in letteratura nazionale e straniera.
4. È fatto divieto all'aggiudicatario e agli esperti componenti il gruppo di lavoro di utilizzare i risultati dell'attività, oggetto del presente appalto, per proprie pubblicazioni ovvero fornirli a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione.
5. L'incarico e la relativa offerta presentata dai concorrenti dovranno fare esplicito riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi nonché alle previsioni dei regolamenti comunitari relativi alla programmazione dei fondi europei per il periodo 2007-2013, operando nel rispetto e in conformità di tale normativa, cui si rimanda per tutto quanto non previsto nel bando e nel presente capitolato.
6. Le proposte degli offerenti devono riguardare l'insieme dei servizi interessati. Non sono ammesse offerte parziali o comunque limitate ad alcuni di essi.
7. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, pena la risoluzione dello stesso.
8. L'Aggiudicatario si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

ARTICOLO 5

RIFERIMENTI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE

1. Le disposizioni normative in causa sono:
 - a regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - b regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;
 - c programma regionale di sviluppo rurale della Regione Liguria per il periodo 2007-2013;
 - d decisione della Commissione n. C(2007) 5714 del 20 novembre 2007 di approvazione della partecipazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) al PSR;
 - e legge regionale 12 dicembre 2007, n. 42 "Disciplina delle procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 07 - 13".

ARTICOLO 6

RIFERIMENTI ALLE INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL PROGRAMMA

1. L'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione dell'Aggiudicatario la documentazione e le informazioni, allo stato attuale, in suo possesso sulla materia oggetto dell'incarico:
 - a) programma regionale di sviluppo rurale della Regione Liguria per il periodo 2007 - 2013;
 - b) valutazione ex ante del PSR Regione Liguria per il periodo 2007 - 2013;
 - c) valutazione ambientale strategica del PSR Regione Liguria per il periodo 2007 - 2013;
 - d) rapporto di valutazione intermedia e rapporto di aggiornamento della valutazione intermedia del piano di sviluppo rurale della Regione Liguria per il periodo 2000 - 2006;
 - e) documenti annuali di valutazione del PSR Regione Liguria per il periodo 2000 - 2006;
 - f) rapporto di valutazione intermedia e rapporto di aggiornamento della valutazione intermedia del programma leader + regionale per il periodo 2000 - 2006;

- g) documenti annuali di valutazione del PLR Regione Liguria per il periodo 2000 - 2006;
- h) risultati di attuazione del DOCUP obiettivo 2 FESR Regione Liguria periodo 2000 - 2006;
- i) rapporto di valutazione intermedia e rapporti annuali del POR obiettivo 3 FSE Regione Liguria per il periodo 2000 - 2006.

- 2. L'Amministrazione si impegna, altresì, a mettere a disposizione dell'Aggiudicatario i rapporti di valutazione ex post dei sopra citati programmi ed altre ricerche e/o studi che si renderanno eventualmente disponibili.

ARTICOLO 7

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL GRUPPO DEI VALUTATORI

- 1. A tutti i componenti il gruppo di lavoro è richiesta la perfetta conoscenza della lingua italiana.
- 2. I concorrenti, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno garantire la partecipazione di esperti senior nel campo della valutazione, dell'analisi socio - economica e della statistica affiancati da professionalità esperte in tecniche di individuazione e metodologie di calcolo di indicatori. E' richiesta una conoscenza di buon livello del territorio della Regione Liguria.
- 3. I concorrenti dovranno garantire l'integrità delle competenze e delle esperienze pregresse del gruppo dei valutatori. L'Aggiudicatario non potrà apportare modifiche allo staff tecnico dichiarato al momento della presentazione dell'offerta. L'eventuale defezione di una o più competenze e/o professionalità senior sarà adeguatamente sostituita con una professionalità di valore equivalente o più qualificata rispetto a quella delle persone sostituite. La sostituzione deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dall'Amministrazione.
- 4. Al fine di dimostrare come l'integrazione delle diverse competenze garantisca la qualità dei risultati, il proponente dovrà illustrare l'organizzazione del gruppo di lavoro, attraverso un piano che ne descriva fasi, tempi, risorse, attività e metodi.
- 5. Di ciascuna persona facente parte del gruppo dei valutatori è fatto obbligo di indicare nome, cognome, qualifiche, competenze ed esperienze professionali (da comprovare con curriculum vitae), tipo di rapporto contrattuale intercorrente con il soggetto offerente, indicazione della durata del contratto, non appartenenza ad organismi direttamente coinvolti nell'attuazione, nella gestione e nel finanziamento del Programma regionale di Sviluppo Rurale della Liguria.
- 6. Il personale che fa parte dello staff tecnico dovrà rendersi disponibile per incontri convocati dall'Amministrazione ogni 3 (tre) mesi in concomitanza con la scadenza del monitoraggio trimestrale previsto dal sistema nazionale di monitoraggio per lo sviluppo rurale. Per tali convocazioni sarà rispettato un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni lavorativi.

ARTICOLO 8

STIPULA E DURATA DEL CONTRATTO. LUOGO DI ESECUZIONE

- 1. La stipula del contratto avviene in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n°5/2008.
- 2. Il concorrente resta impegnato alla stipula fin dal momento della presentazione dell'offerta. L'Amministrazione resta impegnata dalla data dell'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dalla legge regionale n. 5/2008, articolo 15.
- 3. Il servizio di valutazione sopra descritto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e dovrà svilupparsi nell'arco della validità del PSR, compreso il periodo necessario a completamento della relazione di valutazione ex post e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.
- 4. Il servizio di valutazione dovrà essere svolto sul territorio della Regione Liguria - Italia. Su tale territorio l'Aggiudicatario dovrà garantire, sino al termine dell'erogazione del servizio oggetto d'appalto, la presenza di almeno una struttura/sede operativa.

5. Laddove non già presente, l'Aggiudicatario dovrà attivare la struttura/sede operativa di cui al paragrafo 4 entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto e mantenerla sino al termine della erogazione del servizio oggetto d'appalto.
6. L'Aggiudicatario dovrà altresì assicurare per un massimo di 4 (quattro) giornate al mese la presenza, negli uffici dell'Amministrazione, di un membro del gruppo di lavoro di cui all'articolo 7. I giorni di presenza saranno di volta in volta concordati con l'Amministrazione.

ARTICOLO 9

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'articolo 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione dell'incarico, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, i seguenti casi:
 - a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
 - b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
 - c) inosservanza delle norme di legge sul personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
 - d) interruzione non motivata del servizio;
 - e) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme;
 - f) violazione del dovere di riservatezza e dei divieti di cui all'articolo 4;
 - g) inosservanza delle disposizioni relative al subappalto;
 - h) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
 - i) raggiungimento del limite di numero tre episodi accertati di non conformità nell'esecuzione del servizio prestato rispetto al contenuto degli articoli 1 e 2;
 - j) ritardo superiore a mesi due nella consegna delle relazioni di cui all'articolo 2;
 - k) richiesta espressa e motivata del Comitato di Sorveglianza;
 - l) avvenuta sostituzione di un membro del gruppo di lavoro in violazione del disposto di cui all'articolo 7 paragrafo 3.
2. Nei casi sopra indicati l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione, mediante raccomandata A.R. alla sede legale dell'Aggiudicatario, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
3. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all'Aggiudicatario in base al contratto stesso ovvero di incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva di cui all'articolo 12, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Aggiudicatario possa dar luogo quali risarcimento danni e spese di affidamento ad altri della conclusione delle attività ad esso commissionate.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario dichiara e si impegna fin da ora sia a non avanzare alcuna pretesa di liquidazione di somme a qualsivoglia titolo o ragione, in aggiunta a quanto già liquidato all'atto della risoluzione sia a mettere immediatamente a disposizione dell'Amministrazione, e comunque entro il decimo giorno dal ricevimento della comunicazione di risoluzione del rapporto, il materiale per qualsiasi causa non ancora presentato.

ARTICOLO 10

PENALITA'

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9 paragrafo 1 lettera j), qualora la consegna delle relazioni di cui all'articolo 2 contempli ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita nel capitolato d'appalto e nell'offerta tecnica ovvero di volta in volta indicata da (o concordata con) l'Amministrazione, imputabili all'Aggiudicatario, sarà applicata, nei confronti di quest'ultimo, una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo contrattuale (IVA esclusa), per ogni settimana di ritardo.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9 paragrafo 1 lettera i), se l'Amministrazione giudica non soddisfacenti i risultati della prestazione oggetto dell'appalto, l'Aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni dell'Amministrazione. Qualora l'Aggiudicatario non vi provveda nei tempi necessari e concordati, l'Amministrazione applicherà la penale prevista al comma 1.
3. L'ammontare delle penali sarà portato in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati o, in mancanza, dalla cauzione definitiva di cui all'articolo 12. In ogni caso, l'applicazione delle penali non è condizionata all'emissione di una nota di debito.
4. Per motivate e comprovate esigenze e nel rispetto dei termini per l'adempimento degli obblighi comunitari, nazionali e regionali, l'Amministrazione, su richiesta dell'Aggiudicatario, si riserva la facoltà di concedere proroghe rispetto ai termini previsti nel presente capitolato.

ARTICOLO 11

QUADRO FINANZIARIO E MODALITÀ' ESSENZIALI DI PAGAMENTO

1. L'importo non superabile del contratto settennale (comunque sino alla scadenza del 31 dicembre 2015) è fissato in Euro 350.000,00.= (trecentocinquantamila/00.=) I.V.A. esclusa.
2. Tale importo trova copertura finanziaria sulla misura 5.1.1 - Assistenza tecnica del PSR.
3. L'importo dell'incarico sarà erogato secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) 10% dell'ammontare del prezzo complessivo a seguito della presentazione della relazione annuale di valutazione relativa all'annualità 2009;
 - b) 25% dell'ammontare del prezzo complessivo a seguito della presentazione della relazione annuale di valutazione intermedia;
 - c) 10% dell'ammontare del prezzo complessivo a seguito della presentazione della relazione annuale di valutazione relativa all'annualità 2011;
 - d) 10% dell'ammontare del prezzo complessivo a seguito della presentazione della relazione annuale di valutazione relativa all'annualità 2012;
 - e) 10% dell'ammontare del prezzo complessivo a seguito della presentazione della relazione annuale di valutazione relativa all'annualità 2013;
 - f) 10% dell'ammontare del prezzo complessivo a seguito della presentazione della relazione annuale di valutazione relativa all'annualità 2014;
 - g) 25% dell'ammontare del prezzo complessivo a seguito della presentazione della relazione annuale di valutazione ex post.
4. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolari fatture ai fini fiscali, da intestarsi ed inviarsi a: Regione Liguria, Settore Politiche Agricole Via Fieschi 15 16121 Genova (C.F. 00849050109) e sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale n°5 del 11 marzo 2008.

ARTICOLO 12

CAUZIONE

A) Cauzione provvisoria

1. L'offerta dovrà essere corredata, pena l'esclusione dalla gara, dalla ricevuta attestante l'avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria di Euro 7.000,00.= (*settemila/00.=*) (pari al 2 % dell'importo complessivo presunto dell'appalto, I.V.A. esclusa), da prestarsi a favore della Amministrazione con le seguenti modalità:
 - a) con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385;
 - b) con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.
2. La garanzia - a pena di esclusione - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione; la garanzia, ai sensi del comma 8 dell'articolo 75 del Decreto Legislativo n. 163/2006 ed a pena di esclusione, dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del medesimo decreto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

3. Le fideiussioni bancarie e le polizze assicurative devono avere una validità minima di 180 giorni decorrenti dalla data del termine fissato per la presentazione delle offerte. E' fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 75, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, testo vigente.
4. In caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti - a pena di esclusione - dovrà essere indicata la denominazione di tutti i componenti il Raggruppamento o il Consorzio medesimo.
5. In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori.
6. La cauzione provvisoria versata dal soggetto risultato aggiudicatario verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto quando verrà sostituita con quella definitiva.
7. Nel caso in cui il soggetto risultato aggiudicatario rinunci all'affidamento dell'appalto, l'Amministrazione tratterà a titolo di penale la cauzione provvisoria versata, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto.
8. Per quanto non espressamente previsto si applica l'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

B) Cauzione definitiva

9. Il soggetto risultato aggiudicatario sarà tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dall'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 (misura minima pari al 10 % dell'importo contrattuale).
10. Il deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. n. 163/2006, dovrà essere costituito negli stessi modi sopra indicati per la cauzione provvisoria e dovrà essere vincolato per l'intera durata settennale del contratto e, comunque, finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo da parte dell'Amministrazione.
11. Resta convenuto che, qualora si verificassero inadempienze da parte dell'Aggiudicataria si procederà all'incameramento di detto deposito cauzionale, incameramento al quale il concorrente presta il suo consenso, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni che da detta inadempienza dovessero derivare.
12. La cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 comma 3 D.lgs n. 163/2006, sarà progressivamente svincolata al termine di ogni annualità contrattuale a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.
13. Lo svincolo finale della cauzione sarà subordinato all'adempimento di tutti gli obblighi cui la stessa si riferisce e sarà effettuato entro un mese dalla conclusione dell'esecuzione del contratto a seguito di verifica della regolare esecuzione di tutti gli adempimenti contrattuali.
14. Per quanto non espressamente previsto si applica l'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 13 SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese di stipulazione e di registrazione del contratto, presenti e future, sono a carico dell'Aggiudicatario.
2. E' a carico dell'Amministrazione la sola I.V.A. nella misura prevista dalla legge.

**ARTICOLO 14
NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si fa rinvio - oltre al bando, al disciplinare di gara ed al capitolato generale d'appalto relativo ai servizi da acquisire da parte delle strutture dipendenti dalla Giunta Regionale di cui alla D.G.R. n. 7750/1994 (quest'ultimo per quanto compatibile con l'attuale quadro normativo) - alla normativa vigente in materia.

**ARTICOLO 15
FORO COMPETENTE**

1. Per eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dal presente capitolato l'unico foro competente in via esclusiva è quello di Genova.

**ARTICOLO 16
ATTUAZIONE ART. 7 D. LGS. N. 626/1994 SS.MM.II**

1. L'Aggiudicatario, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 626/1994 e ss.mm.ii, dovrà produrre, ove compatibile e debitamente compilata e sottoscritta, la seguente documentazione:
 - a) requisiti dell'appaltatore (*mod. RQ - APPL*)
 - b) atto di coordinamento (*mod. COORD - APPL*)
 - c) richiesta di autorizzazione all'accesso di personale (*mod. RCH - ACC*).
2. La sopracitata documentazione è da intendersi novellata dalle modifiche ed integrazioni di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
3. Tale documentazione, unitamente al Capitolato di sicurezza (*mod. SICUR - APPL*) ed all'estratto del Documento di Valutazione dei Rischi denominato "Tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro - Manuale informativo del/la lavoratore/lavoratrice" - è disponibile presso il Settore Amministrazione Generale (Gare e Contratti) della Regione Liguria - Via Fieschi n. 15 - GENOVA (telefono 010 548 4766 - telefax 010 548 5771 - e-mail gare.contratti@regione.liguria.it) o sul sito internet della Regione (www.regione.liguria.it - sezione "Economia" - Bandi gare e concorsi - Gare d'appalto della Regione).

---oooOooo---

Il concorrente dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e condizioni previste dal presente capitolato speciale d'appalto.

Dichiara, altresì, di aver preso conoscenza e di accettare espressamente - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile - le clausole di cui agli articoli 4 "Condizioni generali", 8 "Stipula, durata del contratto. Luogo di esecuzione", 9 "Clausola risolutiva espressa", 10 "Penalità" e 15 "Foro competente" del presente capitolato speciale d'appalto.

(Avvertenza: le presenti dichiarazioni devono essere sottoscritte dal soggetto avente la rappresentanza legale o procuratore dell'impresa offerente, ovvero da tutti i legali rappresentanti o procuratori in caso di costituendo raggruppamento temporaneo ovvero consorzio ordinario di concorrenti).

Luogo e data,

(timbro e firma)

.....